

COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



STATUTO COMUNALE

Testo statuto comunale con le modifiche ed integrazioni approvate con delibere di cc n. 60 del 26.06.2013; n. 68 del 12.07.2013 ; n. 85 del 27.09.2013; n. 91 del 11.10.2013; n. 92 del 18.10.2013; n. 98 del 25.10.2013; n. 104 del 8.11.2013; n. 119 del 16.12.2013; n. 1 del 10.01.2014, n. 7 del 27.01.2014. Pubblicato in GURS n.14 del venerdì 4 aprile 2014.

*Aggiornato con modifiche ed integrazioni approvate dal C.C. Con delibere n. 87 del 11.12.2015, n. 1 del 11.01.2016; n.6 del 2.02.2016
Pubblicate in GURS n. 17 del venerdì 22 aprile 2016*

*Aggiornato con modifiche ed integrazioni approvate dal C.C. Con delibera n. 49 del 27.08.2019
Pubblicate in GURS n. 48 del 25.10.2019.*

*Aggiornato con integrazione (inserito l'art. 35/bis), approvata dal C.C. Con deliberazione n. 26 del 21.07.2020.
Pubblicata in GURS n. n. 49 PARTE I del 25.09.2020.*

Titolo I STATUTO COMUNALE

Capo 1

Disposizioni generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Aci Castello è l'ente autonomo di governo della comunità locale, composto da quattro frazioni: Aci Castello, Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi, aventi le seguenti rispettive sottodenominazioni: Aci Castello - qui è nata l'Etna, Aci Trezza - Terra dei Malavoglia, Cannizzaro - Porta delle Aci, Ficarazzi - Balcone sul mare di Aci, ricadenti su un territorio di 865 ettari e confinante ad est con il mar Jonio, a sud con il Comune di Catania, ad ovest con i comuni di Aci Catena e Acireale.

2. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà. Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza e di pubblicità.

3. Svolge, altresì, le funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

4. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(Art. modificato con delibera di c.c. n.60 del 26.06.2013)

(Comma 1 dell' Art. modificato con delibera di c.c. n.60 del 26.06.2013)

(Comma 1 dell' Art. secondo e terzo periodo modificato con delibera di c.c. n.60 del 26.06.2013)

Art. 2

Finalità principali

1. Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della costituzione della Repubblica Italiana.

2. In particolare il Comune nell'esercizio delle sue funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) concorre a garantire la tutela della salute cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;

b) unitamente alle azioni dello Stato, della Regione e della Provincia, tutela e valorizza il paesaggio, le risorse turistiche, il patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale della comunità castellese e ne promuove l'approfondimento e la conoscenza;

c) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e professionale e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contenuto urbano, per tutelare e valorizzare il territorio e i beni ambientali;

e) favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;

f) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;

g) tutela, promuove e valorizza la persona del cittadino contro ogni forma di violenza e sopruso, perseguendo il bene comune, nel rispetto dei valori etici della comunità civile in generale ;

h) assicura la promozione e la tutela dei valori culturali, sociali, economici e politici e tutela i valori morali e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone;

i) disciplina, nell'ambito delle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste nelle elezioni locali mediante apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del

presente statuto;

l) assicura la pari opportunità fra uomo e donna, come previsto dalle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, stabilendo che negli organi collegiali di nomina del Comune, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti degli stessi. In particolare, per la giunta comunale essa è composta in modo da garantire comunque la rappresentanza di entrambi i generi.

m) Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il comune ne assicura il carattere pubblico.

(Comma 2 lett. l) dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.60 del 26.06.2013)

(Comma 2 lett. m) dell'Art. inserito con delibera di c.c. n.60 del 26.06.2013)

Art. 2 bis

Servizio idrico

Posto che l'acqua è un bene pubblico, l'Amministrazione Comunale per quanto attiene il servizio di distribuzione, disciplinato da leggi di settore, deve attivare ogni iniziativa utile al fine di garantire a tutti forme di accesso a tale bene e condizioni agevolate e, per particolari casi, gratuito per un minimo quantitativo di acqua ritenuta vitale, secondo modalità e criteri determinati nel regolamento comunale sul servizio idrico. L'Amministrazione Comunale assicura, altresì, forme di utilizzo "critico e controllato" del bene acqua, al fine di assicurare il benessere della collettività.

(Art .inserito con delibera di c.c. n.68 del 12.07.2013)

ART. 3

Rapporti con altri enti

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività ai principi di complementarietà, di sussidiarietà, di associazione e di cooperazione nei rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione. Tali principi si attuano mediante convenzioni, consorzi e accordi di programma.

Art. 4

Stemma

1. Lo stemma del Comune di Aci Castello è come da allegato A).

2. L'uso dello stemma è riservato al Comune o a chi legalmente autorizzato.

(Comma 2 dell' Art .modificato con delibera di c.c. n.68 del 12.07.2013)

Art. 5

Capoluogo e sede

1. La sede comunale è il palazzo comunale in cui ha ufficio il sindaco, legale rappresentante del Comune e dove si riuniscono ordinariamente il consiglio comunale e la giunta.

2. Presso la sede comunale, attraverso il sito telematico - web istituzionale e alla apposita sezione "Albo Pretorio On Line", il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. La pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti all'albo pretorio on line, sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti. Il Segretario Generale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta affissione.

(Comma 1 dell' Art. modificato con delibera di c.c. n.68 del 12.07.2013)

(Commi 2 dell' Art. sostituito con delibera di c.c. n.68 del 12.07.2013)

(Comma 3 dell' Art. cassato con delibera di c.c. n.68 del 12.07.2013)

CAPO II
Il Comune
Art. 6
Il ruolo

1. Il Comune di Aci Castello esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di uguaglianza, di libertà, di solidarietà e di giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità di Aci Castello, in particolare ispira la sua azione per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione italiana.
3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Comuni, compresi in ambiti territoriali caratterizzati da tradizioni storico-religiose-culturali, di vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee e non, che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
6. Riconosce e garantisce la partecipazione delle istituzioni civili e morali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale e ne favorisce l'autonomia nell'ambito delle leggi.
7. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
8. Sollecita le riforme necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
9. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale operando per:
 - a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - b) assicurare, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le leggi nazionali e regionali vigenti, e favorire e promuovere le politiche tendenti alla pari dignità e alle pari opportunità di cittadini di ambo i sessi, in tutti i settori: culturale, politico, sociale e produttivo;
 - c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - d) realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazione di volontariato;
 - e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti, curando gli interventi affinché gli abbandoni delle scuole dell'obbligo causa di disagio giovanile, siano denunciati tempestivamente agli organi preposti e siano presi tutti i provvedimenti atti a tutelare il minore contro qualsiasi forma di sfruttamento;
 - f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
10. In armonia con gli artt. 3 e 19 della Costituzione, il Comune tutela l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito favorisce anche iniziative tendenti a tutelare l'espressione del pluralismo religioso presente nella comunità locale.
11. Il Comune valorizza inoltre le associazioni di volontariato allorché esse promuovono iniziative culturali ed aggregative con lo scopo di attivare e stimolare le strutture sociali esistenti, onde far crescere la solidarietà, la partecipazione e la collaborazione della popolazione.
12. Il Comune, tenendo conto della particolare situazione economica, sociale, culturale e della maggiore possibilità di tempo libero da parte dei cittadini, dei particolari valori ambientali e del

patrimonio storico ed archeologico, valorizza tutte le attività di carattere turistico anche come importante risorsa economica della città.

Art. 7

Le funzioni

1. Il Comune di Aci Castello, quale istituzione pubblica autonoma, entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la Costituzione italiana e la legge attribuiscono ad altri soggetti pubblici.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. In particolare il Comune di Aci Castello svolge funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali;

d) difesa del territorio da tutte le possibili fonti di degrado ambientale, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) servizi per lo svolgimento di attività economiche e per la distribuzione commerciale;

f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

g) servizi attinenti la cura e gli interessi della comunità e del suo sviluppo economico e civile;

h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune di Aci Castello, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza e delle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione Europea.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge n. 241/90, recepita nella Regione siciliana con la legge regionale n. 10/91, modificata dalla legge regionale n. 5/2011, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

(*Comma 1 dell' Art .sostituito con delibera di c.c. n.85 del 27.09.2013*)

(*Comma 3 dell' Art .modificato con delibera di c.c. n.85 del 27.09.2013*)

Capo III

La potestà regolamentare

Art. 9

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
4. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere, a trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, o ad un minimo di cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti sul territorio comunale da almeno un biennio.
7. I regolamenti di competenza del consiglio comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. I regolamenti di organizzazione e funzionamento sono riservati alla competenza della giunta comunale, che li approva in conformità ai criteri generali impartiti dal consiglio comunale.
9. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento, comporta la riproduzione integrale nel verbale definitivo, dell'intero testo regolarmente aggiornato, così da consentire l'immediata e facile percezione del testo vigente.
10. Tutti i regolamenti comunali entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ossia dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente. Della loro entrata in vigore è data attestazione in calce dal Segretario Comunale.
11. I regolamenti comunali sono permanentemente pubblicati all'albo pretorio on line dell'ente e possono essere portati a conoscenza dei terzi anche mediante altre forme adeguate di pubblicità.
(Art .sostituito con delibera di c.c. n.85 del 27.09.2013)

Capo IV

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 10

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune di Aci Castello, per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione, avvalendosi delle istituzioni civili e morali e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Partecipa, con proprie imposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel corso della programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche, artigiane e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali, naturali e di valore artistico.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed in ogni altra materia di programmazione e pianificazione generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

6. Il consiglio comunale adotta, entro tre mesi dall'elezione del Sindaco, il piano generale di sviluppo dell'ente (P.G.S), previsto come documento obbligatorio dall'art. 165, comma 7 del TUEL e dall'art. dall'art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006. Esso comporta il confronto delle linee programmatiche contenute nel programma elettorale del Sindaco eletto con le reali possibilità operative dell'ente. Esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente, nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici e dei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare.

7. La programmazione e la pianificazione dell'Ente, sono contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione, e negli altri documenti di programmazione propedeutici o allegati al Bilancio di Previsione, adottati con cadenza annuale.

(*Comma 6 dell' Art .modificato con delibera di c.c. n.91 del 11.10.2013*)

(*Comma 7 dell' Art .inserito con delibera di c.c. n.91 del 11.10.2013*)

Titolo II
GLI ORGANI ELETTIVI
Capo I
Ordinamento
Art. 11

Norme generali

1. Sono organi istituzionali del Comune di Aci Castello: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e la presidenza del consiglio comunale.

2. Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti fra gli organi istituzionali per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II
Il Consiglio comunale
Art. 12

Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio comunale di Aci Castello è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività comunale attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune, consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

6. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti e i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che definiscono i principi generali sull'ordinamento organizzativo comunale e degli uffici e servizi e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, oltre alle aliquote di alcuni tributi e la istituzione e misura delle maggiorazioni dei tributi erariali autorizzati dalla legge.
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
- d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni, sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio, può stabilire con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco all'atto della sua elezione.

4. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il consiglio, inoltre, è tenuto ad adottare, in materia finanziaria, le eventuali misure di salvaguardia, quando queste vengano sollecitati dalla Corte dei Conti nella funzione di controllo collaborativo finanziario svolto ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n. 266/2005.

6. Il consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in aziende, enti, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali della politica amministrativa del Comune e secondo le norme indicate nelle leggi regionali e successive modifiche e integrazioni.

7. Il consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presente, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

(Comma 1 lett. b dell' Art .modificato con delibera di c.c. n.91 del 11.10.2013)

(Comma 1 lett. f dell' Art .modificato con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013)

(Commi 5 e 6 dell' Art . sostituiti con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013)

(Comma 1 dell' Art .inserito con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013)

Art. 14

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e della organizzazione operativa del Comune secondo le norme di cui alle leggi regionali nn. 7/1992 e 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazione della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio comunale, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.

(Comma 4 lett. d dell' Art .modificato con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013)

Art. 15

La presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima, nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, a scrutinio segreto, nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto che abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità, ma a maggioranza semplice, il consiglio comunale elegge anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed è a sua volta sostituito in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

2. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio, si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

3. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata, una mozione motivata di revoca. La mozione deve essere presentata presso la Segreteria Generale per iscritto che la trasmette all'Ufficio di Presidenza. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 16

Gli atti fondamentali

1. Il consiglio comunale di Aci Castello ha competenze esclusive per l'adozione degli atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità.
2. Il consiglio comunale delibera con voto limitato ad uno le nomine di sua competenza.
3. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
(*Commi 1 e 2 dell'Art .modificati con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013*)
(*Comma 3 dell'Art inserito con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013*)

Art. 17

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri rappresentano la comunità e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni consigliere, con le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
 - b) presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proprie risoluzioni.
5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento , ha diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende ed enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica sono presentati dai consiglieri al Presidente del consiglio comunale e al Segretario Generale per iscritto con firma autenticata. Sono irrinunciabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio comunale provvede alla immediata surrogazione. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, il reddito posseduto e/o acquisito, nonché la situazione patrimoniale del nucleo familiare dello stesso.
7. Il consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito, e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. La legge e il regolamento definiscono i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.
10. Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.
11. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la effettiva partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente ordinamento amministrativo degli enti locali.

(Commi 6 e 11 dell'Art .modificati con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013)

Art. 18

I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.
2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. Ha le funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.
3. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti il sindaco e la giunta comunale.
4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce al suo interno, commissioni permanenti, che avranno il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale.
4. La conferenza dei capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il presidente del consiglio iscrive nell'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori nonché i Capi Gruppo possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
9. Il regolamento può altresì prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, siano presentate al Consiglio comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.
10. E' istituita la Commissione consiliare permanente controllo e garanzia, allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del Consiglio e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la Giunta esplica. La Commissione svolge un controllo di natura politica e garantisce al Consiglio e ai Consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa, a qualsiasi titolo, il Comune stesso. Restano comunque escluse dall'attività della Commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi. La presidenza della suddetta Commissione spetta alle opposizioni; la vice presidenza spetta alla maggioranza. La commissione è composta da un componente che appartiene ad un gruppo che sia costituito alla data di approvazione della delibera di consiglio comunale di costituzione della commissione.

(Commi 7 e 10 dell'Art .modificati con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013)

Art. 20

Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale, spetta alla giunta comunale, al sindaco, a tutti i consiglieri ad almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e/o 5 associazioni iscritte all'albo comunale ed operanti nel territorio comunale da almeno un biennio.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite con regolamento.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.
3. Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
4. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali o su richiesta del sindaco. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione. La reiterata ed ingiustificata omissione della convocazione può comportare la revoca per entrambi con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezioni le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi, non viene conteggiato nel numero dei votanti, mentre si computa in quello necessario per la validità della delibera.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, e possono essere divulgate attraverso mezzi di trasmissione audio-video al fine di consentire ai cittadini la massima diffusione, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale, e può essere coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale.
10. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 135 e seguenti c.p.c. almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito dell'adunanza in sessione ordinaria, almeno 24 ore prima nei casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.
11. Negli stessi termini di cui al comma precedente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati all'albo pretorio on line a cura del segretario.
12. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente del consiglio che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presenti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione.
13. La seduta di prosecuzione è garantita dalla presenza di 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione decimale.
(*Comma 6 dell'Art .modificato con delibera di c.c. n.92 del 18.10.2013*)
(*Comma 8 dell'Art .modificato con delibera di c.c. n.98 del 25.10.2013*)
(*Comma 13 dell'Art .modificato con delibera di c.c. n.104 del 8.01.2013*)

(Comma 11 dell'Art .modificato con delibera di c.c. n. 87 del 11.12.2015)

Art. 22

Commissioni speciali temporanee

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
2. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo III

La giunta comunale

Art. 23

Norme generali

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 5 (*cinque*) assessori, nominati dal sindaco secondo le modalità fissate dalla legge.
2. La giunta comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali
4. La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.
5. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso le proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
6. La giunta riferisce annualmente al consiglio, preliminarmente all'esame del bilancio, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

(Comma 1 dell'Art .modificato con delibera di c.c. n.104 del 8.01.2013)

(Commi 2 e 3 dell'Art. sostituiti con delibera di c.c. n.104 del 8.01.2013)

(Commi 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.49 del 27.08.2019)

Art. 24

Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con i provvedimenti deliberativi generali costituenti atti di indirizzo politico-amministrativi, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. La giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa negli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco, al segretario comunale, ai funzionari;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe, procedendo direttamente all'approvazione delle relative tariffe ed aliquote, con esclusione di quelle di competenza del Consiglio Comunale;
 - g) adotta provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, con esclusione degli atti di natura meramente gestionali riservati per legge ai funzionari;

- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - l) approva le transazioni;
 - m) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
 - n) emana le direttive in materia di contrattazione decentrata e autorizza la stipulazione degli accordi di contrattazione decentrata, previo parere del collegio dei revisori dei conti e nel rispetto delle previste relazioni sindacali;
 - o) adotta il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e lo schema del bilancio di previsione finanziario annuale;
 - p) adotta lo schema del rendiconto di gestione dell'Ente;
 - q) adotta ogni altro atto o provvedimento non riservato per legge o statuto alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale o dei funzionari apicali.
- (Comma 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.104 del 8.01.2013)*
(Comma 2 lett. f dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.87 del 11.12.2015)
(Comma 2 lett. g dell'Art. cassato con delibera di c.c. n.6 del 2.02.2016))
(Comma 2 lett. h dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.6 del 2.02.2016))
(Comma 2 lett. o dell'Art. sostituito con delibera di c.c. n.6 del 2.02.2016))
(Comma 2 lett. p,q,r,s dell'Art. modificate e rinominate con delibera di c.c. n.6 del 2.02.2016)

Art. 25

Esercizio delle funzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza da vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano. Il vice sindaco e l'assessore della giunta più anziano di età esercitano le funzioni di presidenza e delegate espressamente dal sindaco in sua assenza.
3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nelle deleghe predette. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento. Presentano annualmente al sindaco e alla giunta una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.
4. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal sindaco nello stesso termine.
5. In caso di inerzia dell'assessore delegato, o comunque di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta , il sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sé la competenza. Il sindaco può altresì sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione degli atti adottati dagli assessori investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta successiva all'ordinanza.

Art. 26

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale, il quale è incaricato della redazione del verbale.
2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, ed i consulenti da lui stesso nominati.

3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune di enti, aziende, consorzi e commissioni, consulenti, tecnici ed esperti esterni.

4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite in conformità alla legge e al presente statuto. Le deliberazioni sono adottate con voto palese a maggioranza dei presenti.

5. Il segretario comunale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta e dei provvedimenti del sindaco, sia trasmessa, con scadenza almeno quindicinale, al presidente del consiglio comunale ed al domicilio dei consiglieri, e sia depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Capo IV **Il sindaco** **Art. 27**

Elezione e durata in carica

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità fissate dalla legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni. E' immediatamente rieleggibile una sola volta. Può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. In tal caso, si procede alla nuova elezione dell'organo, secondo i tempi e le modalità fissati dalla legge. Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente, o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

3. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracollo.

Art. 27 bis **Mozione di sfiducia**

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

(Comma 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

(Comma 3 dell'Art. inserito con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 28

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale.

2. Quale presidente della giunta comunale, ne garantisce l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

3. Quale rappresentante del Comune sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori comunali e con la collaborazione del segretario comunale.

5. Indice i referendum consultivi.

6. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

7. Determina, nel rispetto della legge e sentito il parere delle OO.SS., del segretario comunale e dei dirigenti responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali. E' inoltre competente, sulla base anche degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le associazioni di categoria a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni

pubbliche localizzate nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, puntando in particolare a favorire l'integrazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro, come condizione per rendere concreto il diritto alla pari opportunità uomo/donna.

8. Il sindaco è garante del rispetto e della dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

9. Impartisce direttive al segretario comunale ed ai dipendenti, in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

10. Provvede alle nomine di cui all'art. 41 della legge regionale n. 26/19993 e di quelle stabilite dalle leggi di specifica materia rispettandone le modalità ed i limiti imposti dalle rispettive leggi istitutive.

11. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previsti dalla legge e dal presente statuto.

12. Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale o dei dirigenti.

Art. 29

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) presiede la conferenza interorganica per correlare con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i responsabili degli uffici e dei servizi i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 30

Attribuzioni di servizi statali

1. Il sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, di competenza statale;
- c) sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, *nonché in materia di sicurezza urbana, previa informazione al Prefetto*;
- e) operando quale ufficiale di Governo, i poteri sono sottratti alle competenze statutarie.
(Comma 1 lett. d dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 31

Poteri di nomina

1. Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione *nei limiti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.*

2. Il numero degli incarichi di cui al comma precedente non può essere superiore a due.

3. Gli esperti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico da assolvere secondo le normative vigenti.

4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina. Il compenso corrisposto agli

esperti è fissato dalla legge, nei limiti delle capacità di spesa del bilancio e salva la facoltà del nominato di derogare da detti limiti.

5. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

6. Spetta inoltre al sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti. Egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

7. Il sindaco nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle leggi e del regolamento comunale ed in conformità a quanto previamente programmato ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008. I componenti nominati devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e capacità professionali compatibili con la nomina.

8. E' sempre fatta salva la possibilità da parte del Sindaco di attribuire, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento comunale, incarichi di collaborazione, studio e consulenza a titolo assolutamente gratuito.

9. Le nomine e le designazioni presso enti, istituzioni, consorzi e aziende esterne, devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione del Sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di successione nella carica del Sindaco, il nuovo può revocare e sostituire detti rappresentanti anche prima della scadenza del relativo incarico.

10. Ai fini di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, di norma il Sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, può fare ricorso a rose di nomi formulate da università e da altre istituzioni culturali, ordini professionali e organizzazioni rappresentative del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curriculum, dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/1992 per i candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale.

11. Le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione del mandato del Sindaco.

(Commi 1 e 4 dell'Art. modificati con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

(Commi 6 bis ,7, 8 e 9 dell'Art. sostituiti con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

(Commi 10 e 11 dell'Art. inseriti con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 31/bis

Deleghe speciali ai Consiglieri comunali

1. Il sindaco può conferire ai Consiglieri comunali deleghe speciali, le quali possono consistere in incarichi di studi su determinate materie; nello svolgimento di compiti di collaborazione/consulenza a scopo propositivo; circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari; nell'attribuzione di funzioni istruttorie con rilevanza meramente interna;

2. La delega non deve implicare la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

3. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Municipale aventi all'ordine del giorno la trattazione delle materie oggetto della delega speciale.

(Art. inserito con delibera di c.c. n. 6 del 2.02.2016)

Art. 32

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori e i dipendenti responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno. Il sindaco ed i componenti della giunta e, se richiesti, i dipendenti e i consulenti nominati dal sindaco, hanno facoltà di intervenire nella discussione, nelle forme fissate dal regolamento.

2. In occasione delle riunioni del consiglio comunale, il sindaco, o l'assessore da lui delegato, provvederà, se ne ricorrono i presupposti, ad informare il consiglio, con brevi comunicazioni, di fatti particolarmente rilevanti verificatisi nella vita dell'amministrazione o della comunità, e degli eventuali

provvedimenti che la giunta ha assunto o intende assumere.

3. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica, nella quale interviene anche il sindaco. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo

4. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. Il regolamento consiliare disciplina le modalità attraverso cui va data risposta, per iscritto o in sede consiliare, a detti atti, e può altresì prevedere i casi ed i modi in cui è possibile procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione di iniziativa della giunta, di cui sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi 30 giorni, il sindaco può sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

(Comma 3 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 33

Il vice sindaco

1. Il sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

3. Nel caso di temporanea assenza od impedimento del sindaco o del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età.

4. Sia il vice sindaco che l'assessore anziano quando sostituiscono il sindaco nelle cerimonie pubbliche o negli altri casi previsti dalla legge possono usare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

Art. 34

Potere d'ordinanza

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il sindaco quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanza in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e sicurezza pubblica urbana al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i provvedimenti amministrativi.

4. Il Sindaco adotta nei casi e nei limiti previsti dalla legge ordinanze in materia di sicurezza urbana, previa informazione al Prefetto.

5. In caso di assenza od impedimento del sindaco colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

(Comma 2 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

(Comma 4 dell'Art. sostituito con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 35

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti e i cittadini.
2. Assicura ai cittadini una maggiore tutela attraverso tutte le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interessi rilevanti per la comunità.

Art. 35/bis

Consulta di frazione

1. È istituita la Consulta di frazione come organismo comunale di partecipazione delle cittadine e dei cittadini con funzioni consultive, propositive, di promozione del territorio e della vita sociale della frazione. Il comune istituisce n. 4 Consulte di frazione relative ad Aci Castello, Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi, la cui disciplina sulla composizione ed il funzionamento dovrà essere disposta con apposito regolamento comunale.

(Art. inserito con delibera di c.c. n. 26 del 21.07.2020)

Art. 36

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento, oltre che, attraverso gli enti di varia natura legalmente riconosciuti anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della costituzione.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di servizio e di volontariato; le associazioni di protezione dei soggetti diversamente abili; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organizzazioni della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni libera forma, associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. L'Amministrazione attraverso i propri uffici organizza i rapporti tra organi del Comune, gli enti e le associazioni dei cittadini provvedendo alla registrazione in appositi albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento distinguendo tra le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro e gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione. Il Comune assicura la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati nei limiti delle risorse di cui dispone, in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità previste da apposito regolamento comunale.
5. Una delega specifica in materia di rapporti con le associazioni e gli enti viene demandata ad una apposita commissione consiliare per gli aspetti di propria competenza.

(Commi 3 e 4 dell'Art. modificati con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

(Comma 5 dell'Art. inserito con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 36 bis

Consulta dei cittadini migranti

1. Al fine di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini residenti e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, il Comune istituisce, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 6/2011, la Consulta dei cittadini migranti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento comunale.

(Art. inserito con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 37

Diritto di udienza

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.

2. Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici, sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.

3. Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.

Art. 38

Istanza

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, rivolta da cittadini singoli o associati al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, tendente a sollecitare l'adozione di atti di loro competenza ed eventualmente ad indicare determinate esigenze di interesse collettivo da tenere presenti.

2. Il regolamento stabilisce i modi attraverso cui va compiuto l'esame delle istanze e l'eventuale audizione dei presentatori, prevedendo comunque risposta motivata all'istanza, da parte dell'organo competente, entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 39

Petizione

1. La petizione rappresenta la formale domanda al consiglio comunale o al sindaco e alla giunta, sottoscritta da almeno 300 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali, o tre associazioni iscritte all'albo e operanti da almeno un biennio nel territorio comunale, per esporre comuni necessità e proporre l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni, prevedendo comunque una risposta motivata entro 45 giorni dalla presentazione della stessa, in cui si dà atto dei provvedimenti assunti o delle ragioni che non consentono di provvedere.

3. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti firmatari che devono essere preventivamente ascoltati dal sindaco o suo delegato o dalla competente commissione consiliare, secondo che si tratti di atti di competenza, rispettivamente, della giunta o del consiglio.

(Comma 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 40

Iniziativa popolare

1. I soggetti di cui all'articolo precedente (ma almeno 1000 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali o cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti da almeno un biennio nel territorio comunale) possono avanzare al consiglio comunale o alla giunta proposte formali di deliberazioni.

2. Il regolamento definisce le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i promotori dell'iniziativa possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, che deve essere comunque posta in discussione dall'organo destinatario entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata.

3. La proposta di iniziativa popolare deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi, in relazione alla natura della proposta, dal sindaco o suo delegato e dalla commissione consiliare competente.

(Comma 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Capo II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 41

La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini – individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di atti pubblici o di associazioni di categoria – su proposte, che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al presidente del consiglio comunale ed al sindaco i quali comunicano rispettivamente al consiglio comunale e alla giunta, per le valutazioni e le determinazioni conseguenti e provvedono a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 42

Le consulte e la commissione per le pari opportunità

1. Il consiglio comunale, ai fini di favorire un ampliamento della partecipazione all'attività dell'amministrazione dei soggetti della società civile, istituisce consulte, costituite dai rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni sindacali o professionali, enti, istituzioni, specificatamente individuate in relazione al settore di competenza.
2. Il consiglio comunale provvede altresì a istituire una commissione per le pari opportunità, costituita dalle elette in consiglio comunale e da rappresentanti designati da associazioni e movimenti femminili, precisando i poteri di proposta e di tipo consultivo alla stessa attribuiti.
3. E' istituita la consulta dei cittadini tra le associazioni ed enti operanti da almeno un biennio nel territorio comunale che si riunisce almeno una volta l'anno ed esprimere parere sul generale andamento dei servizi, sull'efficienza e sulla trasparenza della gestione amministrativa. Il suo funzionamento sarà definito da apposito regolamento.

(Comma 3 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 43

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento con il quale tutti gli elettori del Comune, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo quarto comma – relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti per il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti su determinazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure del regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, e residenti nel Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità delle firme debitamente autenticate e dell'ammissibilità dell'oggetto, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone alla giunta il provvedimento che dispone il referendum e provvede quindi ad indire le votazioni per la prima data utile ai sensi del

regolamento. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivi le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
- c) designazioni e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi, ecc.;
- d) atti deliberativi che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi.

5. I referendum di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono indetti dal sindaco previa deliberazione della giunta e si svolgono con l'osservanza e le modalità stabilite dal regolamento, che fissa il periodo dell'anno in cui si tengono le votazioni, il numero massimo di iniziative referendarie sottoponibili al voto nella stessa tornata e i criteri di priorità da far valere in caso di presentazione di un numero di iniziative superiore a quello consentito.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il consiglio o la giunta comunale, a seconda delle competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

9. Su proposta del consiglio comunale e nei casi previsti dal regolamento sono ammessi al voto per il referendum consultivo oltre agli elettori, i residenti nel Comune anche se privi di cittadinanza italiana che svolgono nel territorio comunale la loro attività lavorativa nonché i minori che abbiano compiuto il 16° anno di età.

(Comma 4 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 43 bis

Referendum abrogativo

1. Sono ammessi referendum abrogativi che hanno ad oggetto deliberazioni esecutive di consiglio e di giunta.

2. Il referendum abrogativo è indetto su deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. I referendum abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata da almeno il 10% degli elettori del Comune.

4. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

5. In caso di abrogazione, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum l'organo competente che ha emanato l'atto abrogato adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.

6. Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Capo III
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo
Art. 44

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge nazionale n. 241/90 e s.m.i. recepita dalla Legge regionale n. 10/91, come modificata dalla Legge regionale n. 5/2011, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'attività amministrativa del Comune nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, nonché delle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 10/91, come modificata dalla Legge regionale n. 5/2011, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea.
3. L'amministrazione comunale determina, con il regolamento di cui al successivo articolo 46 per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro 6 mesi all'entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
4. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al precedente comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
5. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo.
6. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la giunta comunale, con apposito atto deliberativo, costituisce un apposito nucleo ispettivo interno, diretto e coordinato dal Segretario Generale o suo delegato, con ampi poteri di accesso, verifica ed ispezione presso tutti gli uffici e servizi dell'Ente, riferendo sulla attività di accertamento direttamente ed esclusivamente al sindaco e alla giunta comunale, al nucleo interno di valutazione, all'ufficio unico dei procedimenti disciplinari.
7. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. A tal fine i dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai terzi a titolo di responsabilità ex art. 2, comma 4 quater della L.r. n. 10/1991, devono essere trasmessi al Nucleo di Valutazione Interna per costituirne parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
8. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro 3 mesi all'entrata in vigore del presente statuto così come previsto dal successivo articolo 46. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
(Art. sostituito con delibera di c.c. n.119 del 16.12.2013)

Art. 44 bis

Bilancio partecipativo

1. Il Comune istituisce il Bilancio partecipativo riconoscendo alla cittadinanza il diritto di pronunciarsi in merito ai bisogni ed alle priorità da inserire nel Bilancio di previsione annuale;
 2. Il Consiglio comunale, sulla base dei bisogni e delle priorità emerse in sede di consultazione della cittadinanza, approva le linee guida ed indica le quote di bilancio prioritariamente assegnate al Bilancio partecipativo. Può fornire altresì specifiche indicazioni riguardanti i settori di intervento;
 3. L'amministrazione e il Consiglio si impegnano ad assumere successivi atti per l'avvio e l'attuazione delle linee guida emerse ed approvate dal Consiglio;
 4. Nel caso in cui i bisogni rilevati e le priorità emerse in sede di consultazione della cittadinanza, si configurino come proposte la cui possibilità di realizzazione esula dalla specifica competenza comunale, in termini di fattibilità economica e/o di ambito territoriale, il Comune si impegna ad assumere un ruolo di attivazione e coordinamento delle iniziative necessarie presso gli enti pubblici e/o privati competenti.
 5. Il Consiglio Comunale disciplina l'intero iter attuativo del Bilancio partecipativo nel Regolamento per l'applicazione del Bilancio partecipativo stesso.
- (Art. inserito con delibera di c.c. n. 1 del 11.01.2016)*

Art. 45

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
 2. La giunta comunale provvede alla ricognizione e al periodico aggiornamento, dell'unità organizzativa dipendente, responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale. Tale ricognizione è resa pubblica in modo permanente sul sito web istituzionale dell'Ente.
 3. La responsabilità di ciascun procedimento è assegnata per legge a ciascun responsabile di servizio, individuato quale responsabile dell'area di posizione organizzativa, coincidente con il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale. E' prevista la facoltà del responsabile dell'area di posizione organizzativa di delegare a dipendente della propria area la responsabilità inerente l'istruttoria del procedimento o di gruppi omogenei di procedimenti amministrativi. La delega istruttoria dei procedimenti inerenti un medesimo servizio è di norma fatta in capo al dipendente nominato quale capo servizio, sulla base dell'organigramma dell'ente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
 4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 10/91, come modificata dalla legge regionale n. 5/2011, e la giunta comunale procede, nei 20 giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.
 5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.
- (Comma 2 e 3 dell'Art. sostituiti con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)*
(Comma 4 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 46

Regolamenti dei procedimenti amministrativi e della trasparenza

1. Il consiglio comunale determina con apposito regolamento:
 - a) il termine di ciascun procedimento amministrativo; in assenza di determinazione del termine, questo è fissato in giorni trenta;
 - b) i casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma precedente per la

conclusione del procedimento. In tali casi i termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni.

- c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione dell'atto finale;
- d) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi;
- e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- f) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere;
- g) le modalità di pubblicità e di informazione dei cittadini, sui procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto, tenendo conto dell'obbligo di prevedere nell'apposito sito web istituzionale dell'Ente la possibilità di verificare da parte dei soggetti interessati, lo stato di attuazione del procedimento.
- h) le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Ente;
- i) le modalità per il conferimento degli incarichi progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, nonché il conferimento di altri incarichi professionali, facendo valere, il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparativo tra tutti gli aspiranti all'incarico;
- l) le modalità di affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e di rotazione, sanciti dalla legge regionale;
- m) le modalità per l'istituzione di un albo dei fornitori, a cui fare ricorso per gli acquisti in economia, secondo i suindicati criteri di pubblicità e di rotazione;
- n) le modalità di espletamento delle gare a trattativa privata, per l'affidamento di lavori pubblici o forniture, definendo procedure che garantiscano il massimo di partecipazione alle gare di tutte le ditte interessate e di pubblicità in tutte le fasi del procedimento.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Capo IV

L'azione popolare

Art. 47

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione di ricorso.
3. La giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 48

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti della amministrazione comunale sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico dell'ente, a tal fine opportunamente pubblicizzati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle

domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantita dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Comune assicura a chiunque possa vantare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza, tempestività ed inequivocità.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio on line del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Il Comune ha, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso il proprio sito web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

6. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la giunta può avvalersi di centri pubblici attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

(Comma 1 dell'Art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10.01.2014)

(Comma 3 e 4 dell'Art. modificati con delibera di c.c. n. 1 del 10.01.2014)

(Comma 5 dell'Art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10.01.2014)

Art. 49

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi, è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinata al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata. Il rifiuto va motivato.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepite nella legge regionale n. 10/91 e dalla successiva legge regionale n. 5/2011.

(Comma 2 e 7 dell'Art. modificati con delibera di c.c. n. 1 del 10.01.2014)

Art. 49 bis

Regolamento dell'ufficio dei diritti collettivi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto una commissione paritetica formata dai rappresentanti del consiglio comunale e della consulta dei cittadini redigerà la proposta di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di informazione e dei diritti collettivi.

Il regolamento dovrà disciplinare fra l'altro:

a) i tempi ed i modi del passaggio degli atti amministrativi a detto ufficio e la catalogazione dei medesimi;

b) i modi di consultazione da parte dei cittadini;

c) l'assegnazione ed i compiti del personale preposto a tale ufficio;

(Art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10.01.2014)

Capo VI
Il difensore civico
Art. 50

Istituzione e ruolo

1. Per effetto dell'art. 5, comma 1, della L.r. n. 7/2011, la figura del Difensore Civico è soppressa, fatta salva la nomina in essere alla data di entrata in vigore della legge, sino alla naturale scadenza.
(Art. sostituito con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 51

Requisiti dei candidati

(Art. abrogato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 52

Elezione

(Art. abrogato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 53

Prerogative e funzioni

(Art. abrogato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 54

Rapporti con la giunta e il consiglio comunale

(Art. abrogato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Titolo IV

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE**

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 55

Principi di organizzazione

1. In attuazione delle leggi vigenti gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia funzionale, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficienza e l'efficacia per conseguire i più elevati livelli di produttività a favore dei cittadini e di qualunque altro utente. Per tali fini, il Comune cura la formazione permanente del personale.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla giunta comunale, in conformità al presente statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, nonché del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
3. Il regolamento di organizzazione, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità organizzative.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina inoltre:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'espletamento;
 - c) la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione;
 - d) le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato per la copertura, anche al di fuori della dotazione organica e nei limiti di legge, dei posti di area direttiva, apicali e di alta specializzazione;
 - e) le modalità per il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi specifici, previa stipula di apposita convenzione;
 - f) le modalità per la stipula di contratti a tempo determinato con collaboratori esterni, cui affidare la responsabilità di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori;
 - g) l'introduzione degli strumenti del controllo di gestione, rivolti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, nonché l'efficacia, l'efficienza ed il

livello di economicità dell'attività di gestione.

5. La nomina dei responsabili di ciascuna struttura organizzativa è disposta dal sindaco, secondo criteri di competenza e professionalità. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del sindaco. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

6. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti del Comune.

Art. 56

Programma annuale della dotazione organica

1. Con la dotazione organica la giunta predispone ed approva anche unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro, suddivise per categoria e profili professionali di cui ciascuna struttura può fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

(Art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 56 bis

Conferenza permanente

1. E' istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi presieduta dal Segretario Comunale per il migliore esercizio delle loro funzioni e per favorire l'attività per progetti e programmi con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

2. Il funzionamento verrà disciplinato dal regolamento di organizzazione che prevederà il raccordo e la collaborazione con gli organi istituzionali in base alle norme vigenti.

Capo II

Il segretario generale

(Capo modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art.57

Il segretario generale

1. Il Comune ha un segretario generale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il segretario generale del Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal sindaco.

2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 58

Il vice segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 58 bis

Il direttore generale

(Art. abrogato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

Competenze del Comune

Art. 59

Servizi comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti nelle forme previste dalla legge.

2. Il comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1,

lettera e) dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, provvede alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire, mediante apposito schema di convenzione, le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.

7. Il sistema di aggiudicazione al contraente e i conseguenti atti di gara sono di esclusiva competenza degli organi di gestione dell'Ente.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Capo II

Gestione dei servizi pubblici comunali – forme di gestione

Art. 59 bis

Gestione dei servizi pubblici comunali – forme di gestione

1. Il comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e) dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, provvede alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

3. I servizi pubblici locali del settore ambientale rientranti nell'ambito della disciplina di cui al D.lgs. n. 152/2006, sono gestiti nelle forme previste dalla specifica normativa.

4. L'affidamento all'esterno, dei servizi di rilevanza economica, in forma di concessione è disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene l'affidamento dei servizi in house providing a società interamente partecipate dal comune, si applica l'art. 113 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008.

5. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 bis della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e) dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, e introdotto dall'art. 21 comma 1, della legge regionale n. 5/2011, sono gestiti in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico.

(Art. inserito con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 60

Gestione in economia

1. Il Comune, gestisce in economia i servizi, che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno la costituzione di una istituzione o azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei

corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 61

Concessione a terzi

1. La concessione a terzi dei servizi con rilevanza economica, avviene, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale ed è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
3. Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali nel solo caso in cui concorrono le seguenti condizioni:
 - a) miglior risultato economico, risultante dalla analisi specifica dei benefici e dei costi;
 - b) migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio.
4. La convenzione deve prevedere, altresì, la costituzione di una commissione paritetica per la verifica della gestione e la tutela degli interessi degli utenti, i cui componenti vengono designati dal consiglio comunale.

(Comma 2 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 62

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda, il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.
5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. L'incarico è conferito dal sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato; i requisiti per la nomina sono stabiliti dallo statuto dell'azienda.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto. Le aziende uniformano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede la copertura di eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
9. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende e ne approva lo statuto.

Art. 63

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei

componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dallo statuto.

3. Per l'elezione, revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato dal sindaco, i requisiti per la nomina sono stabiliti nell'ordinamento delle istituzioni.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva lo statuto.

Art. 64

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali, il comune può partecipare alla costituzione di una società per azioni unitamente ad altri enti locali la cui popolazione complessiva supera la soglia di 30.000 abitanti.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

Convenzioni e consorzi

Art. 65

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, individuando nuove attività di comune interesse, o l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la partecipazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti; i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa stipulazione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 66

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti

fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra i consorziati;

b) lo statuto del consorzio;

c) I componenti, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal sindaco.

Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.

Capo II

Accordi di programma

Art. 67

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dell'accordo nonché alle fonti di finanziamento, costi e piano finanziario.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determina variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone il consiglio, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

E CONTABILITA'

Art. 68

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:
 - a) il Piano Generale di Sviluppo, redatto all'inizio del mandato e aggiornabile annualmente;
 - b) la Relazione Previsionale e Programmatica, nel triennio di riferimento, redatta per programmi, progetti ed azioni;
 - c) il Bilancio di Previsione Annuale ed il Bilancio Pluriennale per il triennio di riferimento.La redazione dei bilanci è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale e adottati quale schema da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica nel rispetto delle normative vigenti in materia da disciplinare nel regolamento di contabilità.

5. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione. A tal fine la giunta presenta al consiglio i progetti dei bilanci, annuale e pluriennale, e la relazione previsionale e programmatica almeno 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del consiglio comunale. La giunta presenta congiuntamente la proposta del piano pluriennale degli interventi e le proposte dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria con riguardo alle entrate comunali.

6. Costituiscono altri allegati obbligatori al Bilancio Annuale di Previsione, il Programma triennale del fabbisogno del personale, il Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali e il programma annuale delle collaborazioni esterne, quest'ultimo qualora non già incluso in altri documenti programmatici dell'ente.

(Comma 1 e 2 dell'Art. sostituiti con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

(Comma 6 dell'Art. inserito con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 69

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione, nonché le relative fonti di finanziamento.

3. Il progetto di programma è reso pubblico, ai sensi dell'art. 18, comma terzo della legge regionale n. 10/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e deve contenere tutti gli elementi indicati nel predetto articolo.

4. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

5. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate, nel corso dell'esercizio, ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

6. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali pluriennali approvati.

(Comma 2 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Capo II

L'autonomia finanziaria

Art. 70

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione nei limiti e con le modalità previste dalla riforma federalista della fiscalità locale, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

(Comma 1 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

Art. 71

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune

che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2 Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate dalla legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 72

La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi

entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, ed adotta, per propria iniziativa, o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattive, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dalla giunta, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV

La revisione economico – finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 73

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legge.

2. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge, e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori, eleggono domicilio presso la segreteria comunale e accedono liberamente agli atti e ai documenti del Comune.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto di gestione.

(Comma 4 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10.01.2014)

(Comma 6 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.7 del 27.01.2014)

Art. 74

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
(*Commi 2, 3 e 4 dell'Art. modificati con delibera di c.c. n.7 del 27.01.2014*)

Capo V

Appalti e contratti

Art. 75

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo VI

Il controllo della gestione

Art. 76

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento di gestione e gli interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo del Comune tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale e, comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, i provvedimenti necessari.

(*Comma 4 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.7 del 27.01.2014*)

Capo VII
Tesoreria e concessionario della riscossione
Art. 77

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità ad uno dei soggetti previsti dalla legge.
2. Il rapporto è regolato da apposita convenzione approvata dal consiglio comunale ed ha durata minima triennale e massima quinquennale. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione; per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII
COLLABORAZIONI E RAPPORTI
CON ALTRI ENTI

Capo I
Lo Stato, la Regione, la Provincia
Art. 78

Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 79
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 80
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale del Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e

turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Titolo IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per verificarne l'attuazione. In tale occasione il presidente del consiglio comunale, che presiede di diritto la commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
2. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché misure per una più funzionale attuazione.
3. La relazione del presidente del consiglio comunale, il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente vanno ampiamente divulgati, promuovendo anche forme di consultazione dei cittadini.
4. La commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo statuto, (sovrintendente alla concreta attuazione degli istituti statutari), svolge in via sostitutiva le funzioni di vigilanza rimesse a commissioni consiliari fino a quando non siano costituite e insediate.

Art. 82

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive tenute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto l'accesso allo schema di statuto comunale per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale.
3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, può essere riproposta nel corso della durata in carica del consiglio che l'ha respinta, ma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 83

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
2. Il presente statuto, entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del Comune.
3. Lo statuto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso dal sindaco, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposita in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. La giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

(Comma 2 dell'Art. modificato con delibera di c.c. n.7 del 27.01.2014)

INDICE

Titolo I

STATUTO COMUNALE

Capo 1

Disposizioni generali

Art. 1

Principi fondamentali

Art. 2

Finalità principali

Art. 2 bis

Servizio idrico

ART. 3

Rapporti con altri enti

Art. 4

Stemma

Art. 5

Capoluogo e sede

CAPO II

Il Comune

Art. 6

Il ruolo

Art. 7

Le funzioni

Art. 8

L'attività amministrativa

Capo III

La potestà regolamentare

Art. 9

I regolamenti comunali

Capo IV

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 10

Programmazione e pianificazione

Titolo II

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I

Ordinamento

Art. 11

Norme generali

Capo II

Il Consiglio comunale

Art. 12

Ruolo e competenze generali

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 14

Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 15

La presidenza del consiglio comunale

Art. 16

Gli atti fondamentali

Art. 17

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

Art. 18

I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

Art. 20

Iniziative delle proposte

Art. 21

Norme generali di funzionamento

Art. 22

Commissioni speciali temporanee

Capo III

La giunta comunale

Art. 23

Norme generali

Art. 24

Attribuzioni della giunta

Art. 25

Esercizio delle funzioni

Art. 26

Norme generali di funzionamento

Capo IV

Il sindaco

Art. 27

Elezione e durata in carica

Art. 27 bis

Mozione di sfiducia

Art. 28

Attribuzioni di amministrazione

Art. 29

Attribuzioni di vigilanza

Art. 30

Attribuzioni di servizi statali

Art. 31

Poteri di nomina

Art. 31 bis

Deleghe speciali ai consiglieri comunali

Art. 32

Rapporti con il consiglio comunale

Art. 33

Il vice sindaco

Art. 34

Potere d'ordinanza

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 35

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 35 bis

Consulta di frazione

Art. 36

La partecipazione delle libere forme associative

Art. 36 bis

Consulta dei cittadini migranti

Art. 37

Diritto di udienza

Art. 38

Istanza

Art. 39

Petizione

Art. 40

Iniziativa popolare

Capo II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 41

La consultazione dei cittadini

Art. 42

Le consulte e la commissione per le pari opportunità

Art. 43

Referendum consultivo

Art. 43 bis

Referendum abrogativo

Capo III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 44

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

Art. 44 bis

Bilancio partecipativo

Art. 45

Responsabilità del procedimento

Art. 46

Regolamenti dei procedimenti amministrativi e della trasparenza

Capo IV

L'azione popolare

Art. 47

L'azione sostitutiva

Capo V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 48

Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 49

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

Art. 49 bis

Regolamento dell'ufficio dei diritti collettivi

Capo VI

Il difensore civico

Art. 50

Istituzione e ruolo

Art 51

Requisiti dei candidati (abrogato)

Art 52

Elezione(abrogato)

Art 53

Prerogative e funzioni (abrogato)

Art 54

Rapporti col consiglio comunale (abrogato)

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 55

Principi di organizzazione

Art. 56

Programma annuale della dotazione organica

Art. 56 bis

Conferenza permanente

Capo II

Il segretario generale

Art.57

Il segretario generale

Art. 58

Il vice segretario comunale

Art 58 bis

Il Direttore Generale (abrogato)

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

Competenze del Comune

Art. 59

Servizi comunali

Capo II

Gestione dei servizi pubblici comunali – forme di gestione

Art. 59 bis

gestione dei servizi pubblici comunali -forme di gestione

Art. 60

Gestione in economia

Art. 61

Concessione a terzi

Art. 62

Le aziende speciali

Art. 63

Le istituzioni

Art. 64

Le società per azioni

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

Convenzioni e consorzi

Art. 65

Convenzioni

Art. 66

Consorzi

Capo II

Accordi di programma

Art. 67

Opere di competenza primaria del Comune

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 68

La programmazione di bilancio

Art. 69

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Capo II

L'autonomia finanziaria

Art. 70

Le risorse per la gestione corrente

Art. 71

Le risorse per gli investimenti

Capo III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 72

La gestione del patrimonio

Capo IV

La revisione economico – finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 73

Il collegio dei revisori dei conti

Art. 74

Il rendiconto della gestione

Capo V

Appalti e contratti

Art. 75

Procedure negoziali

Capo VI

Il controllo della gestione

Art. 76

Finalità

Capo VII

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 77

Titolo VIII

COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I

Lo Stato, la Regione, la Provincia

Art. 78

Lo Stato

Art. 79

La Regione

Art. 80

La Provincia

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Verifica dello statuto

Art. 82

Revisione dello statuto

Art. 83

Norme transitorie ed entrata in vigore